

STATUTO ASSOCIAZIONE DENOMINATA "WINEXCEL ASSOCIATION APS"

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

È costituita l'Associazione denominata "WINEXCEL ASSOCIATION APS" di seguito enunciata con la sigla WEA APS, acronimo che deriva dalle lettere del nome, Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs, 117/17 (d'ora in poi Codice del Terzo Settore o CTS), costituita nella forma giuridica di associazione di promozione sociale, da ora in avanti Associazione, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale.

L'Associazione ha sede in San Pancrazio Salentino (BR) alla via Vittorio Emanuele III n. 211.

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di San Pancrazio Salentino non comporta alcuna modifica statutaria.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - SCOPI

L'Associazione si propone di promuovere, difendere, diffondere e valorizzare la cultura del vino, dei prodotti alimentari tradizionali e tipici della gastronomia pugliese, attraverso la produzione di eventi, convegni, laboratori, masterclass e materiali informativi.

L'Associazione è democratica, apartitica, aperta a tutti senza discriminazioni di genere, distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di ideologia politica, di condizioni personali e sociali e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale opera su base volontaria.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione si propone, in particolare, di:

- a) affermare l'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale del territorio pugliese, nazionale e internazionale, promuovendo anche la salvaguardia della biodiversità naturale e culturale;
- b) contribuire alla creazione di una cultura enogastronomica come bene collettivo e pubblico, da difendere e proteggere;
- c) educare, in particolare le giovani generazioni, sul cibo, sul gusto e sulla capacità di compiere scelte alimentari responsabili;
- d) contribuire alla creazione di una cultura volta alla riduzione degli sprechi alimentari;

- e) promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei prodotti che ne rappresentano la massima espressione qualitativa;
- f) promuovere e valorizzare modelli di economia locale di produzione alimentare;
- g) riscoprire, documentare, promuovere e diffondere la cultura enogastronomica sia nazionale che internazionale;
- h) organizzare attività culturali e ricreative legate all'enogastronomia, dando voce a coloro che hanno trovato soluzioni praticabili, basate sulla difesa della biodiversità e sul recupero dei saperi tradizionali, su modelli di filiera corta e di economia locale, mantenendo stretto il legame territorio-storia-cultura e la tipicità e genuinità delle loro produzioni;
- i) organizzare cene, degustazioni, spettacoli, concerti, rassegne, seminari e convegni;
- l) organizzare laboratori per l'insegnamento di arti e mestieri della tradizione e corsi teorici e pratici rivolti a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla cultura delle tradizioni enogastronomiche italiane ed internazionali;
- m) affiancare e supportare tutte le iniziative degli enti pubblici e associazioni culturali dirette alla diffusione della cultura enogastronomica delle tradizioni locali e dell'immaginario popolare all'Esterò;
- n) promuovere studi, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze, mostre, festival, riconoscimenti, manifestazioni pubbliche e ogni altra iniziativa utile per diffondere, promuovere l'attività sia in Italia che all'Esterò. In particolare l'Associazione si propone di sostenere, organizzare, promuovere eventi di carattere mediatico che abbiano per tema il cibo biologico, l'enogastronomia di qualità, lo sviluppo del territorio;
- o) promuovere l'incontro diretto fra i soci e le aziende coinvolte nel processo di lavorazione, commercializzazione e produzione in campo enogastronomico attraverso la partecipazione a visite aziendali e degustazioni;
- p) promuovere e sviluppare itinerari del gusto che valorizzino i prodotti agricoli e alimentari, le strutture ristorative e ogni altro attore e soggetto della cultura enogastronomica;
- q) organizzare viaggi e tour enogastronomici, diffondere la cultura culinaria italiana in Italia e nel mondo; ampliare la conoscenza della

cultura agricola e culinaria in genere; promuovere e organizzare occasioni d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile; valorizzare la cultura e la conoscenza di quei territori che rispettano e tramandano i valori dell'alimento;

- r) valorizzare e tutelare la vitivinicoltura di qualità, i vitigni autoctoni e antichi, l'architettura e le pratiche di coltivazione tradizionale, il paesaggio, i prodotti tipici locali;
- s) sensibilizzare e coinvolgere direttamente le persone alla cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio comune e bene culturale e identitario;
- t) promuovere la cultura del bere consapevole e moderato e di una corretta alimentazione, nonché l'etica dei consumi.

Art. 3 ATTIVITÀ

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 l'Associazione svolgerà in via principale attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previsto dall'art. 5 del CTS di seguito riportate:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **[lettera d) art. 5 CTS]**;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali **[lettera e) art. 5 CTS]**;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale **[lettera i) art. 5 CTS]**;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale **[lettera k) art. 5 CTS]**;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco **[lettera w) art. 5 CTS]**.

A tal fine, per la realizzazione delle attività di carattere di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, a scopo esplicativo e non esaustivo:

- a) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, all'educazione alla salute,

all'educazione sensoriale e del gusto, allo sviluppo di una corretta cultura alimentare;

b) proporre e organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale, dirette ai soci, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici;

c) stimolare e assumere iniziative tese al miglioramento dell'alimentazione quotidiana, anche rispetto alle forme di ristorazione collettiva;

d) promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale del territorio pugliese, a cui si lega una specifica produzione;

e) favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto diretto tra produttore e coproduttore, l'organizzazione di attività di turismo enogastronomico;

f) collaborare con altri ETS e altre organizzazioni pubbliche e private che promuovono attività legate alla tutela della biodiversità, dell'educazione alimentare e della tutela dei diritti umani e dell'intera rete del vivente;

g) promuovere, organizzare e coordinare campagne e eventi di comunicazione e di sensibilizzazione;

h) intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa;

i) l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, impiegando risorse proprie e di terzi (inclusi volontari e dipendenti), donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

l) organizzare eventi e viaggi culturali;

m) può promuovere partenariati, protocolli d'intesa e stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e con soggetti privati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, anche di natura commerciale, purché secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate e comunque entro i limiti posti dall'art.6 del CTS. A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, promozione, attraverso qualsiasi forma, della propria immagine (merchandising), vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, attività ludiche, concorsi a premi, attività di radiodiffusione.

Art. 4 SOCI

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro le persone fisiche e non, italiane o straniere, **in possesso di codice fiscale** che ne facciano richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 6 RIGETTO

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art.7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

ART. 9 SOCI ONORARI

Sono soci onorari le persone fisiche, italiane o straniere, **in possesso di codice fiscale** che, per particolare competenza, esperienza professionale o meriti riconosciuti nel perseguimento delle finalità associative, vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

L'ammissione a socio onorario è subordinata alla preventiva accettazione della qualifica da parte dell'interessato.

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa, non acquisiscono la qualifica di socio ordinario ai fini patrimoniali e non concorrono alla formazione del patrimonio associativo.

Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, i soci onorari non hanno diritto al voto e non possono ricoprire cariche sociali, ferma restando la possibilità di svolgere attività di consulenza e di supporto a titolo gratuito.

Art. 10 SOCI VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal

volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino L'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art 11 SOCI SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche, italiane o straniere, **in possesso di codice fiscale** che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 12 SOCI SIMPATIZZANTI

L'Associazione può prevedere la figura dei **soci simpatizzanti**, quali soggetti che condividono le finalità dell'Associazione e ne sostengono le attività, **senza acquisire la qualifica di socio ai sensi del Codice del Terzo Settore**. I soci simpatizzanti: possono sostenere l'Associazione mediante **contributi volontari, erogazioni liberali o altre forme di supporto**; possono partecipare alle attività, iniziative ed eventi dell'Associazione **secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo**. I soci simpatizzanti: **non sono iscritti nel libro soci; non partecipano all'Assemblea; non hanno diritto di voto; non possono essere eletti negli organi sociali; non concorrono alla formazione della base associativa dell'Associazione**. Il rapporto con i soci simpatizzanti **non comporta alcun rapporto associativo**, né diritti amministrativi o patrimoniali nei confronti dell'Associazione.

ART. 13 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale è stabilita dall'assemblea dell'associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal consiglio direttivo. La quota associativa deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno al tesoriere dell'associazione. Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 14 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 15 - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 16 - ASSEMBLEA, MODALITÀ DI DELIBERAZIONE, CONVOCAZIONE.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. L'assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica ("virtual meeting"). Le modalità tecniche dei virtual meeting sono stabilite con regolamento approvato dall'assemblea. La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'art. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione è realizzata secondo le modalità previste da regolamento approvato dall'assemblea. L'assemblea è convocata dal presidente, da 1/3 dei membri del consiglio direttivo o da 1/10 dei soci dell'associazione con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 17. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;

- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

- definisce il programma generale annuale di attività;

- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttiva per il funzionamento dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- ratifica le delibere del Consiglio direttiva sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea é validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere ricevente di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19 MODIFICHE STATUARIE

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione dei patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 DELIBERE APPROVAZIONE BILANCIO

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 21 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi

amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22 RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttiva può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23 POTERI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 24 SURROGA CONSIGLIERI

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 25 IL PRESIDENTE

Il Presidente é il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 26 IL TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 IL SEGRETARIO

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 28 L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di

cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposita registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 29 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30 PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;

- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33 QUOTE SOCIALI E DIVIETO DISTRIBUZIONE

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 34 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. Pubblicità e trasparenza

Art. 35 PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttiva e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 36 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 37 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale,

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata ah-o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n, 82.

Art. 38 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.